



Università Vita-Salute San Raffaele

DECRETO RETTORALE N. 4543

IL RETTORE

- **Vista** la L. 19 novembre 1990, n. 341 concernente la riforma degli ordinamenti didattici Universitari;
- **Vista** la Legge 3 luglio 1998, n. 210 recante le norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo ed in particolare l'art. 4 relativo al dottorato di ricerca, così come modificato dall'art. 19, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- **Visto** il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 concernente il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- **Vista** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante le norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- **Visto** il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca dell'8 febbraio 2013, n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- **Visto** il Decreto Rettoriale n. 3593 del 24 ottobre 2012 che modifica il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano;
- **Vista** la L. 13 agosto 1984, n. 476, recante le norme in materia di borse di studio e di dottorato di ricerca nelle Università;
- **Vista** la L. 30 novembre 1989, n. 398, recante le norme in materia di borse di studio universitarie;
- **Visto** il D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 recante le norme in materia di apprendistato;
- **Visto** il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 recante le norme in materia di diritto allo studio;
- **Visto** il DM 12 luglio 2007 recante le disposizioni a tutela della maternità;
- **Vista** la legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- **Visto** il DPR 1 febbraio 2010 n. 76 - Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
- **Visto** lo Statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e Tecnologica del 2 agosto 1996 e successive modificazioni e integrazioni;

- **Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- **Visto** il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 recante le norme a tutela della sicurezza sull'ambiente di lavoro;
- **Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2012;
- **Vista** la delibera del Senato Accademico del 25 luglio 2013;
- **Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 settembre 2013;
- **Visto** il Decreto Rettorale n. 3916 del 12 settembre 2013, che modifica il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano;
- **Vista** la delibera del Senato Accademico del 2 luglio 2015;
- **Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2015;

DECRETA

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

Articolo 1

Istituzione e norme generali

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca dell'8 febbraio 2013 n. 45, nonché per quanto applicabili, dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 luglio 1998 n. 210, nonché dell'art. 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, i corsi di dottorato di ricerca istituiti dall'Università Vita-Salute San Raffaele, anche in consorzio o in convenzione con altri Atenei e/o con Enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.
2. I corsi di dottorato di ricerca dei quali l'Università Vita-Salute San Raffaele sia sede unica ovvero - nel caso di consorzi o convenzioni con altri Atenei e/o Enti, italiani o stranieri - sede amministrativa, sono istituiti previo accreditamento concesso, ai sensi del D. M. 8 febbraio 2013 n. 45, con delibera degli organi statutariamente previsti, secondo le procedure di seguito specificate con decreto del Rettore, su proposta presentata dai Consigli di Dipartimento interessati qualora istituiti, ovvero, qualora non istituiti, su richiesta dei competenti Consigli di Facoltà.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili l'Università stanziava, nella misura definita nel quadro della programmazione annuale, su proposta del Consiglio di amministrazione o

organo delegato, le risorse per le esigenze di funzionamento e formazione dei corsi di dottorato di ricerca, per il finanziamento delle borse di studio di frequenza al dottorato stesso, nonché per il finanziamento del budget per l'attività di ricerca, di cui al successivo articolo 8.

L'Università garantisce per ciascun ciclo di dottorati da attivare la disponibilità di un numero medio di almeno 6 borse di studio per ciclo di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito si possono computare altre forme di finanziamento, ivi inclusi assegni di ricerca di importo almeno equivalente, comunque destinate a borse di studio, che possono essere attribuite ad uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, e i contratti di apprendistato di cui all'art. 5, D.lgs. 14 settembre 2011 n. 167.

Gli oneri per il finanziamento di borse di studio di frequenza al dottorato, comprese le borse aggiuntive e quelle a carico diretto dell'Università, ovvero di altra Università o ente pubblico o privato anche straniero di qualificata istituzione, possono essere coperti mediante convenzione e/o consorzio con soggetti esterni all'Università, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione o organo delegato. In presenza di finanziamenti esterni può essere richiesta a garanzia delle somme dilazionate per la durata del dottorato, la sottoscrizione di fidejussione bancaria o assicurativa.

4. Per ogni ciclo attivato, il numero di ammessi con borsa di studio a ciascun corso di dottorato di ricerca non può essere inferiore a quattro.
E' ammessa la possibilità di conferire posizioni senza borsa.
Il numero dei posti attribuibili a ciascun corso di dottorato, oltre a quelli minimi previsti dal D. M., sarà individuato sulla base di criteri che tengano conto della qualità scientifica del progetto e dei suoi proponenti. Altri elementi di valutazione potranno essere le dimensioni del settore scientifico o della pluralità dei settori scientifici che confluiscono nel corso di dottorato, e l'esigenza di tener conto della pluralità delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo.
5. In accordo con quanto previsto dall'articolo 22 della legge 240/10, la selezione per il dottorato può essere fatta valere anche ai fini del conferimento di un assegno di ricerca, se espressamente previsto nel bando per l'ammissione al corso di dottorato.

Articolo 2

Finalità dei corsi di dottorato e delle scuole di dottorato

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno la finalità di fornire competenze di elevato livello e specializzazione necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati; nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni contribuendo così alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della ricerca.
2. Le tematiche scientifiche e formative di pertinenza di ciascun corso di dottorato e le relative denominazioni, anche ai fini del conferimento del titolo, devono essere sufficientemente ampie, organiche, chiaramente definite, caratterizzate da tematiche e

metodologie di ricerca affini e riferirsi all'ambito quantomeno di un settore scientifico-disciplinare ovvero di un'aggregazione di più settori.

3. I corsi di dottorato possono anche essere organizzati in Scuole di dottorato il cui compito è il coordinamento e la gestione delle attività comuni dei corsi che vi afferiscono. Le Scuole sono istituite e regolamentate con appositi provvedimenti a cura dei preposti organi d'Ateneo.

Articolo 3

Attivazione di corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento.
2. L'accreditamento è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, trasmesso all'Università e al Nucleo di Valutazione. L'accreditamento ha durata quinquennale e i corsi di dottorato devono essere attivati per almeno tre cicli consecutivi.
3. L'Università, previo accreditamento Ministeriale su conforme parere dell'ANVUR e a seguito di approvazione degli Organi Accademici di Ateneo, come da comma 5 e 6 del presente articolo, istituisce corsi di dottorato anche in convenzione o in consorzio con altri Atenei, enti di ricerca pubblici o privati nazionali o internazionali che abbiano per oggetto temi specifici di interesse comune.
4. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento, è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione.
5. La nuova istituzione di un corso di dottorato di ricerca viene proposta dalla/e Facoltà di afferenza e valutata dal Senato Accademico.
In presenza di parere positivo del Senato Accademico, la proposta viene sottoposta al Nucleo di Valutazione che è tenuto ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, di cui all'art. 4 del D.M. 8 Febbraio 2013 n. 45 e in accordo con i regolamenti interni d'Ateneo. In mancanza di uno o più di questi requisiti, il Nucleo di Valutazione ha facoltà di richiedere delle modifiche. In questo caso la proposta deve essere rivista in accordo con le indicazioni ricevute e sottoposta nuovamente all'iter di valutazione di cui sopra.

In particolare i requisiti che devono essere presenti nella proposta sottoposta a valutazione sono:

- a) la tematica generale, l'area scientifico-disciplinare, gli obiettivi e le finalità del corso precisando, se presenti i relativi curricula di ricerca;
- b) la durata del corso di dottorato;

- c) il numero minimo di posti per cui è richiesto l'accreditamento nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - d) la presenza nel Collegio dei docenti del numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso così come previsto ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) D. M. 8 Febbraio 2013 n. 45 e s.m.i;
 - e) la previsione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un Collegio dei docenti e di tutori comunque in numero proporzionato ai dottorandi e l'eventuale afferenza ad una scuola di dottorato già attivata in Università;
 - f) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
 - g) un piano finanziario di sostenibilità del corso, anche in relazione alla disponibilità di ulteriori finanziamenti;
 - h) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - i) la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
 - j) la previsione di attività formative, compresi eventuali periodi all'estero, orientate alla ricerca di alta qualificazione presso università in enti pubblici o soggetti privati e i requisiti di frequenza e di verifica in itinere;
 - k) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi;
 - l) nel caso di istituzione di corsi di dottorato, come da art. 4 del presente regolamento, tutte le informazioni necessarie alla definizione degli accordi tra gli Enti e le Università partecipanti e al rispetto dei requisiti specifici indicati nel D. M. 8 Febbraio 2013, n. 45.
6. Il Consiglio di Amministrazione o l'organo da esso delegato, su proposta del Rettore e presa visione del parere degli organi competenti di cui al comma 5 del presente articolo, delibera l'istituzione del corso di dottorato e il finanziamento destinato allo stesso, comprensivo del numero di borse per il primo ciclo di attivazione.
 7. Il Rettore è tenuto a comunicare tempestivamente al MiUR la richiesta di accreditamento per i corsi da istituire presso l'Università Vita-Salute San Raffaele.
 8. Per le particolari esigenze di alta formazione di specifici settori scientifico-disciplinari, per i quali non sia prevista l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, questa potrà convenzionarsi o consorziarsi con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri nel rispetto dei requisiti previsti dal D. M. 8 febbraio 2013, n. 45, ove applicabili.
 9. L'attivazione annuale di un corso di dottorato già accreditato è richiesta dalla/e Facoltà di afferenza. Il Consiglio di Amministrazione o l'organo da esso delegato, su proposta del

Rettore e presa visione del parere degli organi competenti di cui al comma 5 del presente articolo, delibera l'attivazione del nuovo ciclo del corso di dottorato e il finanziamento destinato allo stesso, comprensivo del numero di borse.

Articolo 4

Attivazione di corsi di dottorato con altri soggetti

4.1. Dottorati in Convenzione

Nel caso in cui la proposta riguardi un corso di dottorato di ricerca da istituire, con sede amministrativa presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, in convenzione con altre Università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio oltre che assicurare – per quanto applicabili - i requisiti indicati all'art. 3.

Le convenzioni da stipularsi devono prevedere, oltre a quanto necessario per il rispetto dei requisiti già previsti per l'accreditamento:

- almeno tre borse per ciascun ciclo di dottorato messe a disposizione da ogni soggetto partecipante (fatta eccezione per i dottorati attivati con università ed enti stranieri), fermo il rispetto del requisito minimo di borse di cui alla vigente normativa;
- una effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca tramite un piano di docenza comune e integrato a cui partecipano tutti i soggetti della convenzione;
- l'equa ripartizione degli oneri e la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso;
- le modalità di erogazione delle forme di sostegno finanziario e di versamento degli importi dovuti e delle eventuali garanzie;
- le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi;
- l'indicazione del numero e i nominativi dei componenti del collegio docenti compresi, se presenti, quelli stranieri;
- l'eventuale rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

Il rilascio del titolo spetta all'Università Vita-Salute San Raffaele, in quanto sede amministrativa, qualora non sia previsto il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

Nel caso di progetti di collaborazioni comunitarie e/o internazionali vengono fatte salve le indicazioni specifiche riportate nel bando di riferimento.

Per quanto concerne gli accordi di cotutela, la proposta di attivazione, corredata degli aspetti principali per la gestione della stessa e nel rispetto di quanto riportato all'art. 7, comma 15 del presente regolamento, sono sottoposti dal docente proponente all'approvazione del Consiglio di Facoltà di pertinenza.

A seguito dell'eventuale approvazione, la documentazione viene inviata agli organi amministrativi di competenza per la loro gestione e finalizzazione.

4.2. Dottorati in Consorzio

Nel caso in cui la proposta riguardi un corso di dottorato di ricerca da istituire, con sede amministrativa l'Università Vita-Salute San Raffaele, in consorzio con:

- a) altre Università e con enti pubblici o privati di alta qualificazione, italiani o stranieri;
- b) altre Università italiane o straniere e che preveda il rilascio di titoli accademici doppi, multipli o congiunti;

il numero massimo di istituzioni consorziabili è pari a 4, salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento.

Per i dottorati attivati da consorzi di cui al punto b), ciascuna istituzione consorziata, comprese le Università straniere, deve assicurare la partecipazione con almeno tre borse di studio o altre forme di finanziamento almeno equivalente.

Le istituzioni consorziate devono garantire in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

Nel caso di consorzi con Università straniere, è possibile prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché differenti modalità organizzative relativamente alle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato stesso.

Tali specifiche vanno indicate al momento della presentazione della proposta di attivazione e riportate poi, nel caso di attivazione, nel bando di concorso.

4.3. *Dottorati in collaborazione con imprese e Dottorati Industriali*

Fermo restando la necessità di accreditamento, nel caso in cui la proposta riguardi:

- a) un corso di dottorato di ricerca in convenzione con le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo;
- b) Dottorati industriali con la possibilità di destinare una quota dei posti sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione;

la sede amministrativa del dottorato è l'Università Vita-Salute San Raffaele, a cui spetta il rilascio del titolo accademico.

Le relative convenzioni devono stabilire tra l'altro:

- le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa;
- relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente;
- la durata del corso di dottorato.

I posti attivati sulla base delle convenzioni di cui sopra sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Nel caso delle suddette tipologie di corsi di dottorato è possibile prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione, per l'inizio dei corsi e per le modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

4.4. Apprendistato di alta formazione

E' possibile, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese a seguito della stipula di specifici accordi tra le istituzioni coinvolte che ne regolamentino gli aspetti essenziali.

I contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

E' altresì possibile prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione, per l'inizio dei corsi e per le modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

4.5. Dottorati con istituti universitari a ordinamento speciale

Nel caso di corsi di dottorato attivati con istituti universitari a ordinamento speciale, tali soggetti possono disciplinare con propri regolamenti i corsi di dottorato e perfezionamento finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, fermo restando l'obbligo di accreditamento. Inoltre non si applicano ai predetti soggetti i requisiti minimi per quanto riguarda il Collegio Docenti e il numero minimo di borse di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c) del D. M. 8 febbraio 2013 n. 45.

Articolo 5

Organi del corso di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca istituiti dall'Università Vita-Salute San Raffaele, o dei quali questa sia sede amministrativa, fanno riferimento alle strutture dell'Ateneo – Scuole di dottorato, Dipartimenti o Facoltà - che ne hanno proposto l'istituzione e ai quali i dottorandi fanno capo in relazione alle loro attività. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.
2. Sono organi del corso di dottorato:
 - il Collegio dei docenti;
 - il Coordinatore.

Se il corso di dottorato afferisce ad una scuola di dottorato, ha come organi di governo anche il Direttore della scuola e il Comitato Direttivo della scuola stessa con le funzioni indicate nel regolamento di riferimento.

3. Il Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato è composto da un minimo di 16 partecipanti di cui almeno 12 docenti di prima o seconda fascia e non di più di 4 ricercatori (appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso).

4. Per collegi composti da più di 16 partecipanti è requisito obbligatorio che almeno 12 di essi siano docenti di prima o seconda fascia; non è invece necessario mantenere il rapporto di un quarto di ricercatori rispetto al numero di docenti.
5. Per i corsi di dottorato in consorzio, di cui all'art. 4 punto 2, il Collegio dei Docenti può essere composto fino ad un quarto da soggetti appartenenti a ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori di enti di ricerca o posizioni equivalenti in enti stranieri.
6. Nel caso di dottorati attivati da istituzioni italiane di ricerca, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del D.M. n. 45/13, il Collegio dei Docenti deve essere composto da una maggioranza costituita di professori universitari ed è necessario che siano stipulate convenzioni ad hoc, circa l'appartenenza al Collegio, tra istituzione e ateneo di appartenenza del docente.
7. Ciascun soggetto partecipante ad un Collegio Docenti, individuato ai fini dei requisiti minimi per l'accreditamento, può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.
8. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato.
9. Fermi restando i requisiti di cui ai commi da 3 a 6, il Collegio dei Docenti è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai soggetti accreditati.
10. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al Collegio dei Docenti di un dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla-osta da parte dell'ateneo di appartenenza.
11. La proposta di attivazione o di rinnovo di un corso di dottorato viene presentata dal/dai proponente/i alla Facoltà correlata dei nominativi dei componenti del Collegio dei Docenti tali da rispettare il requisito di cui al comma 3. A seguito dell'attivazione o del rinnovo potranno essere accettati nuovi membri o eventuali modifiche, previa delibera del Collegio stesso, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi come previsti dal comma 3.
12. I docenti stranieri rientrano nel computo del numero minimo richiesto per il Collegio dei Docenti come al comma 3, nel caso di dottorati in convenzione con università straniera. I docenti stranieri, afferenti ad Università estere per cui non sussiste una convenzione con l'Università Vita-Salute San Raffaele, possono essere conteggiati, nel computo del suddetto requisito minimo, se esiste, tra le due istituzioni universitarie, uno specifico accordo che regola lo svolgimento di attività didattica e/o di ricerca ai sensi della normativa vigente.
13. L'attività didattica e tutoriale svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato e certificata come da Regolamento didattico di Ateneo, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'attività didattica e di tutorato svolta per il corso di dottorato dai componenti del Collegio dei Docenti, ivi compreso lo svolgimento di lezioni e seminari, non dà luogo a compensi integrativi.

14. Il Coordinamento del Collegio dei Docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in sua mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno, facente parte del Collegio stesso.
15. Il Coordinatore è nominato dal Rettore, sentito il parere della/e Facoltà e del Collegio dei Docenti, all'atto dell'istituzione del corso di dottorato o di rinnovo della carica.
16. Il Coordinatore rappresenta il corso di dottorato rispetto agli Organi accademici di riferimento; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso di dottorato.
17. Il Coordinatore dura in carica per tre anni e può essere riconfermato.
18. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun corso di dottorato compete al Coordinatore che si avvale del relativo Collegio dei Docenti. Il Coordinatore definisce il piano delle attività, articolate negli anni di durata del corso.
19. Il Coordinatore all'uopo delegato dal rispettivo Collegio dei Docenti, provvede a destinare i fondi per il funzionamento ordinario del Corso di dottorato concordando con le funzioni amministrative competenti la disponibilità dei fondi; qualora il Corso sia afferente ad una scuola di dottorato, il Coordinatore concorda con il Direttore della scuola la gestione delle spese stesse.
20. Ulteriori organi potranno essere previsti, qualora disposto da specifiche disposizioni normative o per particolari esigenze organizzative del corso di dottorato.
21. Qualora i corsi di dottorato siano articolati in curricula, viene nominato un Responsabile per ogni curriculum che ha compiti organizzativi, con particolare riferimento agli aspetti formativi, nella specifica area disciplinare di interesse.
Il Responsabile del curriculum è nominato dal Coordinatore del corso di dottorato, sentito il parere dei partecipanti al Collegio dei Docenti afferenti alla specifica area disciplinare di interesse.
22. Nel Collegio dei Docenti è altresì assicurata una rappresentanza dei dottorandi per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi. Il numero minimo di rappresentanti deve essere pari a tre e comunque deve esserne nominato almeno uno per ogni curriculum eventualmente attivato all'interno del corso di dottorato.
La nomina ha durata annuale e avviene all'inizio dell'anno accademico.

Articolo 6

Modalità di accesso ai corsi

1. L'ammissione al corso di dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca istituiti dall'Università Vita-Salute San Raffaele o dei quali questa sia la sede amministrativa, sottoponendosi alle relative prove di ammissione, coloro che, senza limitazioni di cittadinanza, siano in possesso della laurea magistrale o specialistica secondo il nuovo

ordinamento o del titolo di laurea secondo il vecchio ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all'estero.

L'idoneità del titolo straniero viene accertata dalla Commissione Giudicatrice del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove il titolo è stato rilasciato e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Possono inoltre presentare domanda coloro i quali conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza all'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno di presentazione della domanda.

Nel caso in cui a bando sia prevista:

- a) una quota di posti riservati a studenti laureati in università straniere,
- b) una quota di borse e di altre forme di finanziamento riservate a soggetti che hanno conseguito il titolo necessario per l'ammissione in università estere,
- c) la presenza di borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale,
- d) l'attivazione di corsi di dottorato industriali o di apprendistato di alta formazione,

possono essere definite delle modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenti e gestite con graduatorie separate.

I posti riservati, di cui alle lettere a), b) e c), qualora non attribuiti, possono essere resi disponibili per le procedure di selezione ordinarie.

Inoltre, nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti.

2. La selezione per l'accesso ai corsi di dottorato avviene per concorso pubblico, previa emanazione da parte del Rettore, del relativo Bando redatto in italiano e in inglese. Il Bando viene pubblicizzato telematicamente sul sito web dell'Ateneo, nell'area Albo on line e nella parte relativa ai Dottorati di ricerca, sul sito Euraxess e sul sito del MIUR.

E' inoltre prevista l'affissione nella bacheca della Segreteria Post-Lauream e/o nelle bacheche delle facoltà.

Qualora deliberate dai competenti organi, potranno essere altresì previste forme di pubblicizzazione dei suddetti bandi su riviste internazionali di settore e sui bollettini e/o siti web delle Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali, rappresentative delle tematiche oggetto del programma di dottorato.

3. Il Bando di concorso deve comunque indicare:

- a) la durata del dottorato, fatti salvo periodi di sospensione e/o riduzione come da art. 9 comma 8 e 9;
- b) il numero e la tipologia delle borse e, se presenti, dei contratti di apprendistato e di eventuali altre forme di sostegno finanziario inclusi gli assegni di ricerca;

- c) eventuali posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di governi esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
 - d) il numero complessivo di laureati da ammettere al dottorato di ricerca incluse le posizioni senza borsa eventualmente bandite;
 - e) l'ammontare delle borse di studio disponibili da assegnare, degli assegni di ricerca e degli eventuali contratti di apprendistato di cui all'art. 5, D.lgs. n. 167/11 e s.m.i., da stipulare;
 - f) il contributo a carico dei dottorandi, così come determinato dal Consiglio di Amministrazione o organo delegato e la disciplina dei relativi esoneri come stabilita all'art. 8 del presente regolamento;
 - g) i criteri di accesso;
 - h) la composizione della Commissione Giudicatrice,
 - i) le differenti fasi di selezione con le specifiche inerenti:
 - le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
 - i criteri di valutazione dei titoli e eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale o prove orali previste;
 - i punteggi attribuiti alle diverse fasi e eventuali soglie di idoneità utili alla definizione della graduatoria finale.
4. Il Rettore, sentito il Coordinatore del corso e/o il Direttore della scuola di dottorato se presente, all'uopo delegati dai rispettivi Collegi dei Docenti, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati.
I requisiti per la composizione della Commissione Giudicatrice sono indicati nel Bando di concorso.
5. Nel caso di corsi di dottorato a cui afferiscano diversi curricula, il bando e la Commissione Giudicatrice sono unici.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
7. La/e graduatoria/e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sull'Albo on Line, eventuale affissione nella bacheca della Segreteria Post-Lauream e/o nelle bacheche della facoltà interessata e/o mediante il sito web del programma.
8. I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro i termini previsti dal Bando. In tal caso subentreranno gli altri candidati che siano risultati idonei, secondo quanto previsto dal Bando.
9. Le Commissioni Giudicatrici operano assicurando una idonea valutazione comparativa dei candidati e devono concludere i lavori entro 90 giorni dalla nomina.
I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso l'Ufficio dottorati entro il termine sopra indicato.
Agli atti del concorso è assicurata adeguata pubblicità ai sensi della legge n. 241/1990.

Articolo 7

Svolgimento del corso e conseguimento del titolo

1. I corsi di dottorato istituiti dall'Università Vita-Salute San Raffaele, o dei quali questa sia sede amministrativa, iniziano in concomitanza con l'apertura dell'anno accademico. Fanno eccezione i corsi di cui all'art. 4, punti 3 e 4 e i progetti di cooperazione comunitari e internazionali per cui è possibile prevedere date di inizio differenti.
2. La loro durata non può essere inferiore a tre anni, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 9, comma 8, del presente regolamento e viene comunque definita in fase di accreditamento.

La durata complessiva del dottorato può estendersi sino ad un massimo di un anno oltre il periodo minimo di cui sopra, senza proroga della borsa di studio o altra fonte di finanziamento. Oltre tali termini, si ha la decadenza, dichiarata con Decreto Rettorale, dallo status di dottorando che quindi non avrà la possibilità di portare a termine il suo percorso di studi.

Nel computo della durata del dottorato, non rientrano eventuali periodi di sospensione della frequenza e della erogazione della borsa di studio in godimento ai sensi dell'art. 9, comma 9. Decorso il termine di durata del dottorato, il dottorando s'intende decaduto dal corso di dottorato. Con provvedimento del Rettore verrà formalizzata l'intervenuta decadenza.

3. Annualmente, il Coordinatore del corso di dottorato o il Responsabile del curricula se presente, nomina i "Director of Studies"/tutori che avranno facoltà di seguire la formazione e le attività di ricerca di ciascun dottorando immatricolato al nuovo ciclo di dottorato.

Ferme restando le responsabilità di supervisione del "Director of Studies"/Supervisore, è fatta salva la possibilità di designare anche un Second Supervisor/co-supervisore, con compiti di co-tutela scientifica, e un Tutor per assistere il Dottorando in aspetti non specificamente legati al programma di ricerca intrapreso.

4. I candidati, alla conclusione del corso di dottorato, hanno facoltà di depositare domanda di ammissione all'esame finale in accordo con il regolamento interno di ogni corso di dottorato e/o scuola.
5. Il titolo di dottore di ricerca (abbreviabile anche con la seguente denominazione "Dott. Ric" ovvero, in lingua inglese, "Ph.D"), rilasciato dal Rettore, si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
6. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese. L'eventuale redazione in altra lingua straniera deve essere autorizzata dal Collegio dei Docenti o dal Coordinatore in sua rappresentanza.
7. Le procedure di conseguimento del titolo sono dettagliate nei regolamenti interni emessi ed approvati dal Coordinatore e/o del Direttore della scuola, in rappresentanza del Collegio dei Docenti all'uopo delegati dai rispettivi collegi dei docenti.

8. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti (Università o altri Enti di ricerca) che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori, nominati secondo le procedure del regolamento interno; essi esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
9. La tesi, corredata dal parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate, è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica.
10. La discussione pubblica avviene di fronte a una commissione nominata dal Rettore, su proposta del Coordinatore in rappresentanza del Collegio dei Docenti, ed è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri della Commissione Giudicatrice devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti esterni all'Università, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
11. Le Commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore e sono tenute a concludere i loro lavori entro 90 giorni dalla data della lettera di trasmissione del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
12. Le date della discussione della tesi, allo scadere del termine di durata legale del dottorato sono attivate, con apposito provvedimento, dal Rettore, su proposta del Coordinatore e/o del Direttore della scuola, in rappresentanza del Collegio dei Docenti all'uopo delegati dai rispettivi collegi dei docenti.
13. Al termine della discussione la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione Giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento della prova finale, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dal candidato e sull'esito del colloquio.
L'esame non dà luogo a punteggio. Le proposte di rilascio del titolo di dottore di ricerca sono assunte a maggioranza.

La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
14. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.
15. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, anche nell'ambito dello svolgimento di tesi in cotutela, da stipularsi entro il primo anno di corso, possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo ivi incluse la composizione della Commissione, le date per il conseguimento e la lingua da utilizzare per la stesura della tesi. Tali procedure devono essere definite negli accordi al momento della stipula.

Articolo 8

Contributi e borse di studio

1. L'ammontare dei contributi richiesti per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato istituiti presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, o di cui questa sia sede amministrativa, e l'importo e le condizioni per l'assegnazione delle borse di studio ai dottorandi, oltre agli eventuali contratti di apprendistato proposti da enti esterni, sono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione o organo delegato, secondo i seguenti criteri:
 - a) i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997 e tengono altresì conto delle tasse regionali di importo pari a quanto regolamentato dalla Regione stessa;
 - b) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi del D.M. 18 giugno 2008 e s.m.i.;
 - c) le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del Decreto di cui alla lettera a); a parità di situazione economica prevale l'età anagrafica inferiore;
 - d) il numero di borse di studio conferite dall'Università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dal D.M. di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, non è inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa;
 - e) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi non coperti dai fondi ripartiti dal D.M. di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione o consorzio con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del Bando;
 - f) la durata della borsa di studio è annuale e può essere rinnovata per la durata del dottorato;
 - g) gli assegni di ricerca, eventualmente messi a bando, sono annuali e possono essere rinnovati per la durata del dottorato;
 - h) la borsa viene rinnovata a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente secondo le procedure stabilite dal presente regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica;
 - i) eventuali importi non utilizzati, a seguito di esito negativo della verifica ai fini del rinnovo annuale della borsa o di esclusione dal dottorato o di rinuncia, restano nella disponibilità dell'Università per gli stessi fini;
 - j) per il mantenimento dei contratti di apprendistato di cui all'art.4 punto 4 e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), negli anni di corso

successivi al primo, si applicano i medesimi principi per il mantenimento delle borse di studio di cui sopra;

- k) la borsa non viene erogata nelle situazioni di cui all'art. 9, comma 8 e 9 o nel caso di posizioni senza borsa;
- l) la cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile;
- m) qualora un dottorando, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del presente regolamento, trascorra un periodo all'estero, l'importo della borsa di studio è aumentato, nella misura massima del 50% per mensilità e comunque per un importo non superiore a quanto corrisposto in 4 mensilità di borsa;
- n) a decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima;

I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto diversamente previsto dalla specifica regolamentazione.

- 2. La borsa di studio è soggetta al versamento di contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i., nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.
- 3. L'esonero degli obblighi in materia di contributi, ovvero del pagamento delle tasse di iscrizione al dottorato per l'anno successivo alla durata prevista, è ammesso esclusivamente se la tesi viene discussa entro i 4 mesi successivi allo scadere dell'ultimo anno di dottorato.

Articolo 9

Diritti e Doveri dei dottorandi

- 1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno sul progetto di ricerca assegnato, fermo restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal presente articolo, commi 9 e 15 e dall'art.4.
- 2. Il dottorando è tenuto a seguire con regolarità le attività previste per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno e per il monte-ore, qualora richiesto dal Collegio dei docenti, ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate.
I dottorandi, nell'ambito dello svolgimento del progetto di dottorato e previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono trascorrere un periodo all'estero o in strutture esterne all'Università; tale periodo comunque non può essere superiore a 18 mesi.
- 3. Annualmente, tutti i dottorandi ivi inclusi quelli che sono in possesso di contratti di apprendistato o di altre forme di sostegno finanziario (tra cui gli assegnisti) o i senza borsa, devono sottoporsi ad una verifica allo scopo di certificare che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente.

Come indicato all'art.8, comma 1, lettere h), i) e j), il rinnovo delle borse, dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, compresi gli assegni di ricerca, è subordinato al superamento di tale verifica.

Nel caso in cui il dottorando non superi la verifica, si ha la decadenza, dichiarata con Decreto Rettorale, dallo status di dottorando che quindi non potrà portare a termine il suo percorso di studi.

Entro la data stabilita dal Coordinatore del corso, su indicazione del Collegio dei Docenti, il dottorando è tenuto a:

- presentare una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte;
 - sostenere un colloquio sullo stato di avanzamento del progetto, anche in forma di seminario.
4. Ai dottorandi si applicano, in quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università.
 5. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
 6. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca. La borsa non è cumulabile con gli assegni di ricerca e con gli importi corrisposti al medico in formazione specialistica.
 7. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di dottorato di ricerca.
 8. È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del Corso di dottorato di ricerca durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione.
In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato può essere ridotta ad un minimo di due anni.

La possibilità di realizzazione della suddetta frequenza congiunta è vincolata al fatto che:

- lo specializzando vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, secondo le modalità e i requisiti richiesti dal bando, frequenti la scuola di specializzazione presso la suddetta Università;
- il Consiglio della scuola di Specializzazione rilasci un suo nulla osta dichiarando, tra l'altro, la compatibilità dell'iscrizione al dottorato con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima;
- il Collegio dei Docenti del corso di dottorato disponga l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della scuola di Specializzazione.

Nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

Durante l'anno di frequenza congiunta, il dottorando è tenuto al pagamento dei contributi richiesti per l'accesso e la frequenza alla scuola di Specializzazione e ai corsi di dottorato.

9. E' possibile, a domanda dell'interessato, su parere favorevole del Coordinatore del Corso e/o su indicazione del Collegio dei Docenti, ottenere la sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato.

E' altresì consentito, fino ad un massimo di un anno prorogabile per giustificati e certificati motivi, secondo la procedura di cui al precedente capoverso, ottenere la sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato in caso di maternità, servizio militare, grave e documentata malattia e particolari situazioni familiari; ovvero mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero alla ripresa della frequenza e fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del ciclo di dottorato.

10. In caso di volontaria rinuncia a proseguire nel corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Rettore con almeno un mese di anticipo.

L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data della rinuncia.

11. Oltre a quanto previsto nel caso di esito negativo delle verifiche annuali, come da presente articolo, comma 3 e a quanto indicato all'art. 7 comma 2, il Coordinatore del Corso, su indicazione del Collegio dei Docenti, può proporre al Rettore, con delibera motivata e sentito l'interessato, che un dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso, o che ne venga escluso con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:

- a) assenze ingiustificate e prolungate;
- b) comportamenti in contrasto con le norme previste per l'accesso ai laboratori e per quelle sull'incompatibilità di cui ai precedenti commi 8, 9 e 11; sono fatte salve le ulteriori disposizioni previste dal regolamento disciplinare dell'Università Vita-Salute San Raffaele.

12. Chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca non coperto da borsa.

13. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca gode, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2, Legge 13 agosto 1984, n. 476 e s.m.i. con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risulti iscritto per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare, per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato

il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

14. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 in materia di Diritto allo Studio.
15. Si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
16. Sono altresì estesi ai dottorandi le norme a tutela della sicurezza sull'ambiente di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).
17. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di dottorato di ricerca ed alle relative interpretazioni attuative.
18. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della data di emanazione e regolerà i corsi di dottorato attivati a partire dal XXIX° Ciclo fatte salve deroghe previste dal MiUR.
Il regolamento dei corsi di dottorato emanato con Decreto Rettorale n. 3593 del 24 ottobre 2012, si applicherà ai corsi di dottorato attivati nel ciclo XXVIII° e precedenti, fino alla loro conclusione.

Milano, 14 luglio 2015

Il Rettore
Prof. Alessandro Del Maschio

